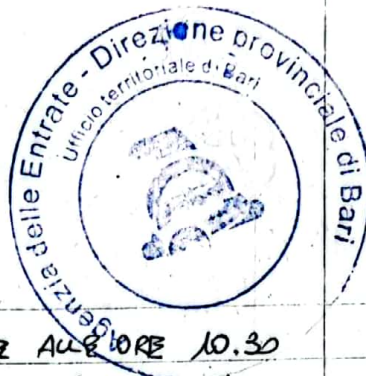




Verbale n° 20 Assemblée dei soci

L'ANNO 2020 IL GIORNO 18 DEL MESE DI OTTOBRE ALL'ORE 10.30
PRESSO IL PIAZZALE DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI (ALL'APERTO)
SI È TENUTA L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL' ASS. ATLANTIS 27 CON
IL SEGUENTE ORD DEL GIORNO

- 1) MODIFICA E LETTURA E APPROVAZIONE STATUTO DEL TERZO SETTORE
- 2) LETTURA ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
- 3) " " " " PREVENTIVO 2020
- 4) VARIE ED EVENTUALI

SONO PRESENTI I SOCI NOTRANOBLO ANTONIO, SALVIA PASQUALE
MILILIO STEFANO, MILILIO GIANCARLO, GARRAPPA ALESSANDRO,
CASACINO NUNZIO, CASALINO GIANNANGILO, LUIGI VITTI,
ARUZZIGNO COSIMO, GIOVANNI EVANGELISTA, CALZOLANO MICHELE,
IGNAZIO FIUME, IANARULO SILVIO, ANDREA MIRIZIO, IL PRESIDENTE
PRENDE LA PAROLA, E DA LETTURA DELLO STATUTO GIÀ MODIFICATO
IN TUTTE LE SUE PARTI, LO STESSO ALL'UNANIMITÀ VIENE
APPROVATO E FIRMATO NELL'ULTIMA PAGINA.

PER IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO VIENE
LETO E APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IL BILANCIO CONSUNTIVO
RELATIVO ALL'ANNO 2019.

SI PASSA AL 3° PUNTO ALL'ODG. COME PER IL
SECONDO VIENE APPROVATO ALL'UNANIMITÀ.
NON AVENDO NIENT'ALTRO DA DISCUTERE
ALL'ORE 11.45 IL PRESIDENTE CHIUDE
L'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE

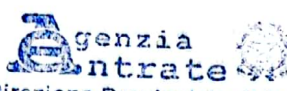
Cotroneo Antonio

IL SEGRETARIO

Enrico

Ass. ATLANTIS 27
Via Gobetti c/o Centro Sociale
70043 MONOPOLI (BA)
C.F. 97000630729

Cotroneo Antonio



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari il **23 OTT. 2020**
al n. **7668** serie **3**

ESENTE

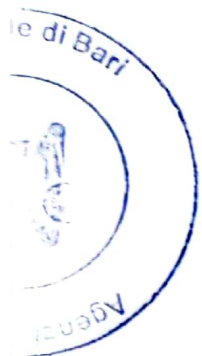
L'Incaricato

Giandomenico RENNA

Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

[Handwritten signature]

55 CITTA' ITALIA .00A
sistema2 ordine2 data20200906
(AB) LICENZA PER 24000
051012000070130



Statuto ASSOCIAZIONE ATLANTIS 27 ODV

STATUTO *Aggiornato al 10 OTTOBRE 2020*

Costituzione-Denominazione-Sede-Durata

Art.1

L'associazione di volontari denominata ATLANTIS 27 -odv con sede in Monopoli alla Via Piero Gobetti c/o il Centro Sociale ,è formata da radioamatori simpatizzanti, operatori tecnici volontari di Protezione Civile, in conformità alle leggi in vigore ed in materia di Protezione Civile. Quale Ente del terzo settore, l'associazione è denominata "Associazione Atlantis 27 -odv " in conformità al dettato dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Art.2

L'associazione "ATLANTIS 27- OdV", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art.3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione ATLANTIS 27-ODV, ha lo scopo di operare con gli iscritti ed i mezzi della associazione, in coordinamento e collaborazione con le competenti Autorità per opere di pubblica sicurezza, utilità e soccorso.

L'Associazione ha lo scopo di:

Promuovere la fusione ideale degli associati in un clima di lealtà, amicizia e reciproca stima;

Favorire l'aggiornamento culturale delle categorie utili al buon funzionamento dell'Associazione;

Intraprendere /o affiancare ogni iniziativa di solidarietà umana e di convivenza civile;

Offrire prestazioni di collaborazione sociale.

Art.4

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

Assistenza incidenti Stradali

Interventi di Protezione Civile (Grandi Calamità)

Soccorso in zone impervie

Incendi (prevalentemente boschivi)

Ricerca sangue e medicinali

Protezione Natura

Assistenze Varie

Collegamenti radio

Attività culturali e ricreative.

Art.5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art.7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Per periodi di assenza motivati, il socio può richiedere ed ottenere dal Consiglio Direttivo la sospensione delle quote sociali senza perdere il diritto di socio.

Art.8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate e godere delle facilitazioni concesse all'Associazione nel caso di manifestazioni alla cui partecipazione sia richiesto un pagamento.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Senza autorizzazione del Presidente, i soci non possono affiggere avvisi e manifesti né promuovere collette, sottoscrizioni o lettere circolari in nome e per conto della associazione;

Il socio nel rapporto con i colleghi deve ispirarsi al principio della massima collaborazione, e deve essere guida ed esempio in modo da assicurare un elevato rendimento della associazione. In privato la condotta deve essere conforme alla dignità delle sue funzioni. Il socio ha il dovere di ottemperare a quanto disposto dal presente Statuto.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art.11

La qualità di socio si perde:

Per morte;

Per morosità nel pagamento della quota associativa;

Dietro presentazione di dimissioni scritte;

Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Trascorsi i tre mesi dall'inizio dell'anno o semestre sociale al socio che non avrebbe provveduto al versamento della relativa quota annuale o semestrale, viene inviata dal tesoriere una sollecitazione scritta. Qualora essa rimanesse inevasa, sarà ripetuta con raccomandata R.R., In mancanza di risposta il Tesoriere porterà il caso alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo, che potrà decidere l'invio di un ulteriore sollecito.

Il Consiglio, persistendo per un mese l'inadempienza, dovrà dichiarare decaduto d'ufficio il socio moroso, il quale però è tenuto a corrispondere le quote arretrate, condizione indispensabile per una sua eventuale riammissione all'Associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art.14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il collegio dei Probiviri

l'Organo di controllo, laddove eletto;

Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'assemblea

Art.16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

Almeno una volta all'anno;

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

Discute ed approva il bilancio;

Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

Definisce il programma generale annuale di attività;

Procede alla elezione ed alla revoca del presidente e dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Assemblea elettiva

Art.22

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Proviviri si svolgerà in forma conviviale. La convocazione sarà inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea alla quale potranno partecipare solo i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Il voto espresso personalmente dai volontari sarà scritto sulla scheda di votazione e sarà limitato ad uno. Faranno parte del Consiglio Direttivo i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

Consiglio Direttivo

Art.23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

Elegge tra i propri componenti il vice presidente; i responsabili dei settori, Tesoriere e Segretario;

Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

Predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

Predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

Predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

Conferisce procure generali e speciali;

Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita,

ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art.27

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.28

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.29

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Responsabili dei Settori

Art.30

Il Responsabile delle Emergenze provvede a mantenere i contatti con le altre associazioni che hanno medesimo scopo e la prefettura ed a coordinare le Emergenze di pubblica Calamità e non.

Il Responsabile Tecnico provvede a mantenere in perfetta efficienza tutte le apparecchiature tecniche della Associazione ed a provvedere con urgenza alle riparazioni in caso di guasto delle stesse.

Il responsabile delle pubbliche relazioni tiene i contatti esterni con gli organi d' informazione e con i cittadini.

Collegio dei Probiviri

Art.31

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall' Assemblea, anche tra i non soci.

In caso di cessazioni di uno dei Probiviri nel corso dell'Esercizio Sociale provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo fino ad assemblea.

L'Associazione e i soci son obbligati a rimettere alla decisione del Consiglio del Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino la interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentazioni derivanti dalle deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

L'Organo di controllo

Art.32

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisori dei conti

Art.33

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.34

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.35

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

Quote associative degli aderenti;

Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

Donazioni e lasciti testamentari;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Rendite patrimoniali;

Attività di raccolta fondi;

Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e simi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione

o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.36

Il patrimonio sociale è costituito da:

Beni immobili e mobili;

Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

Donazioni, lasciti o successioni;

Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.37

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.38

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro dei soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.39

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.40

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art.41

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art.42

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il presente atto è stato visto, letto e confermato dai presenti che con la loro firma per intero lo approvano.

Monopoli

Firme

[Handwritten signatures and stamps]

Stampa circolare: Agenzia provinciale del Terzo settore - Direzione provinciale di Bari

Stampa rettangolare: Monopoli